



CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

Ordinanza N.

221

Data di registrazione

31/07/20

020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - PROROGA AL 31 AGOSTO 2020 DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE E ANALCOLICHE QUALE MISURA DI CONTENIMENTO DI ASSEMBRAMENTI SU AREE PUBBLICHE.

STAFF DEL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA inoltre la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata sulla G.U. n. 190 del 30-07-2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15-10-2020;

VISTA la precedente ordinanza contingibile e urgente n. 137 del 28.05.2020 avente per oggetto: *"Misure per la prevenzione del contagio da COVID 19 nella così detta fase 2. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50 comma 5° del D.Lgs 267/2000 per la limitazione delle attività di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e analcoliche, quale misura di contenimento di assembramenti su aree pubbliche."*;

VISTA la successiva ordinanza n.165 del 15.06.2020 con la quale si è provveduto a prorogare la citata ordinanza n. 137/2020;

VISTA l'ordinanza n. 193 del del 15-07-2020 con la quale si è prorogata la limitazione delle attività di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed analcoliche di che trattasi fino al 31-07-2020;

RITENUTO, essendo ancora in corso l'emergenza epidemiologica, necessario prorogare ulteriormente, fino a tutto il 31 agosto 2020, limiti e prescrizioni nella vendita da asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di qualsiasi genere presso tutti gli esercizi commerciali di vicinato, le grandi e medie strutture di vendita, gli esercizi artigianali, i distributori automatici ed i pubblici esercizi a cui viene esteso inoltre il divieto di vendita di bevande analcoliche, dalle ore 21,30 alle ore 6,00, ovvero il divieto di consumo e la detenzione finalizzata al consumo di bevande alcoliche e analcoliche su aree pubbliche o private d'uso pubblico in un contesto di accorato assembramento di persone, dalle 20,00 alle ore 06,00;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da STEFANIA BONALDI e stampato il giorno 31/07/2020 da Edith Zilio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CONSIDERATO che gli assembramenti su area pubblica, soprattutto nel caso non vengano rispettate le regole di distanziamento sociale, rappresentano veicoli di potenziale contagio del virus Covid 19;

RILEVATO che nell'ambito delle aree prospicienti gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali, pur essendosi in parte ridimensionati gli assembramenti di persone in violazione delle norme nazionali e regionali in tema di distanziamento sociale nonché rispetto al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il fenomeno non risulta ancora completamente debellato;

RILEVATO altresì che, prioritariamente, gli assembramenti continuano a manifestarsi nelle zone di p.za Garibaldi ed aree limitrofe, P.zza Trento e Trieste, P.le Delle Rimembranze, ovvero nell'area fitness lungo il fiume Serio in special modo in corrispondenza e prossimità di esercizi pubblici ed attività artigianali di somministrazione di alimenti, oltre all'inosservanza della distanza di sicurezza interpersonale da parte delle persone ivi riunite;

CONSIDERATO in particolare che gli assembramenti sono sembrati particolarmente facilitati e motivati dal consumo collettivo di bevande alcoliche e analcoliche e non anche al di fuori delle aree dei plateatici dei pubblici esercizi;

VISTA l'Ordinanza del sig. Questore della Provincia di Cremona in data 21 maggio 2020 recante "Intensificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica connessi all'emergenza CORONAVIRUS" appositamente organizzati su tutto il territorio provinciale negli abituali luoghi cittadini di ritrovo e di aggregazione per la partecipazione alla cosiddetta "*movida*";

VISTE le intese raggiunte in sede del Comitato per L'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal sig. Prefetto della Provincia di Cremona in data 26 Maggio 2020 con la partecipazione dei Sindaci dei comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore, del sig. Questore di Cremona, dei vertici delle forze dell'ordine e delle Polizie locali;

CONSIDERATO che nonostante gli specifici servizi di prevenzione eseguiti congiuntamente dalle forze dell'ordine e dalla Polizia Locale, anche alla luce del numero rilevante di persone presenti, non è stato possibile far rispettare compiutamente le norme di sicurezza sul distanziamento sociale e sugli assembramenti specialmente dalle ore 22,00 in avanti;

CONSIDERATO altresì che il fenomeno, seppur mostrante incoraggianti segni di miglioramento, non può definirsi superato, posto che nel territorio della Regione Lombardia sono ancora presenti in numero degno di attenzione sia nuovi casi di contagio che, purtroppo, decessi a causa della malattia da Coronavirus;

RITENUTO necessario, al fine di scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi, adottare tutte le possibili azioni idonee a far cessare gli accennati assembramenti fino a mutate esigenze;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- Gli artt.li 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il D.L. 16 maggio 2020 n° 33 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 25 marzo 2020 n° 19, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con Legge di conversione 22 maggio 2020 n° 35;
- L'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia n°547 del 17 maggio 2020;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[documento firmato digitalmente da STEFANIA BONALDI e stampato il giorno 31/07/2020 da Edith Zilio.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 (G.U. n. 176 Serie Generale del 14 luglio 2020);
- L'ordinanza regionale della Regione Lombardia prot. N° 580 del 14 luglio 2020;
- L'art. 3 comma 2 del D.L. 19/2020;
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata sulla G.U. n. 190 del 30-07-2020;

ORDINA

Fatti salvi eventuali successivi provvedimenti nazionali e regionali nonché di eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino al **31 agosto 2020**:

Su tutto il territorio comunale dalle ore 20,00 del giorno 1 agosto 2020:

a) Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di qualsiasi genere presso tutti gli esercizi commerciali di vicinato, le grandi e medie strutture di vendita, gli esercizi artigianali, i distributori automatici ed i pubblici esercizi a cui viene esteso inoltre il divieto di vendita di bevande analcoliche, dalle ore 21,30 alle ore 6,00.

La consumazione di bevande alcoliche e analcoliche è consentita unicamente all'interno dei pubblici esercizi ed all'esterno degli stessi esclusivamente nell'ambito delle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo.

Ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione, a cui è fatto obbligo di garantire le regole di distanziamento sociale all'interno delle aree pubbliche in concessione, è fortemente consigliato pertanto di perimetrare l'area del plateatico regolando al meglio gli accessi.

B) Il divieto di consumo e la detenzione finalizzata al consumo di bevande alcoliche e analcoliche su aree pubbliche o private d'uso pubblico, in un contesto di acclarato assembramento di persone, dalle 20,00 alle ore 06,00.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n° 19, così come modificato dalla Legge di conversione n°35/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81.

Si dà atto che la presente ordinanza

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Cremona
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

Il Corpo di Polizia Locale di Crema e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso al Commissariato di Crema, al Comando di Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Crema, al Comando di tenenza della Guardia di Finanza di Crema.

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241

Autorità emanante: Sig. SINDACO di Crema

Servizio proponente: Polizia Locale

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[documento firmato digitalmente da STEFANIA BONALDI e stampato il giorno 31/07/2020 da Edith Zilio.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti. Comando Polizia Locale con sede in p.le
Croce Rossa,2

Responsabile del procedimento amministrativo. Ai sensi dell'art. 8 della Legge Legge 7 agosto 1990 n°
241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Segretario Generale dott. Gianmaria Ventura.

Autorità a cui è possibile ricorrere. Contro il presente provvedimento, a norma dell'art.3 comma 4, della
Legge 7 agosto 1990 n° 241, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale
Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.,lgs. 02.07.2010 n° 104) ovvero entro 120 giorni dalla stessa
data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n°1199).

Sindaco
BONALDI STEFANIA / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)